



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73566** R.G., su ricorso depositato l'8.4.2022, ad istanza di **(omissis)**, (rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino Mercurio ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Gragnano (NA), via Roma n. 109 (pec: agostino.mercurio@forotorre.it)

contro

- **COMUNE DI LETTERE**, in persona del Sindaco p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele III n. 58, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario D'Urso e Gaetano Fontana, giuste determine e procure in atti, ed elettivamente domiciliato agli indirizzi pec: studioavvdurso@pec.it; gaetano.fontana@forotorre.it)

nonché contro

- **INPS**, con sede in Roma, alla via Ciriaco De Mita, n. 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

per il riconoscimento del

diritto *“alla liquidazione del trattamento pensionistico e della indennità di buonuscita con i benefici di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 336/70 s.m.i.”*

ed avverso

il diniego del Comune di Lettere espresso con nota prot. n. 0012660 del 15.12.2020.

FATTO

L’odierno ricorrente è stato assunto in data 18.7.1983 dal Comune di Lettere, in qualità di orfano di guerra ai sensi della l. n. 482/1968, con la qualifica di *“commesso comunale con anche altre mansioni”*.

Collocato in quiescenza a domanda a partire dal 20.9.2019 per inabilità assoluta a proficuo lavoro, lamentava l’erronea liquidazione del proprio trattamento pensionistico contestando all’INPS l’omessa corresponsione dei richiesti benefici di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 366/70.

A seguito di diffida del 16.11.2020, negativamente riscontrata dall’Ente previdenziale, adiva questa Corte con ricorso dell’8.4.2022 per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 2, comma 1, l. n. 336 cit. mediante attribuzione di tre aumenti del 2,50% sulla pensione e sulla buonuscita, da calcolare sulla retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), CCNL datato 14.9.2000 del comparto Regioni ed autonomie locali, unitamente ai dovuti arretrati a partire dalla data del pensionamento (20.9.2019), oltre interessi e rivalutazione, previa trasmissione a cura del Comune di Lettere dei nuovi modelli amministrativi all’INPS comprensivi degli invocati benefici, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

A sostegno di tali richieste, evidenziava l’erronea interpretazione normativa compiuta dall’Ente territoriale in ragione della continuità applicativa del richiamato art. 2, non risultando il medesimo in alcun modo sostituito dall’art. 22 CCNL del 5.10.2001.

Rimarcava, inoltre, la cumulabilità dei richiesti benefici (conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro) e la loro compatibilità con quelli già

riconosciuti in pendenza dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 1 della ridetta legge.

Con comparsa del 23.5.2024, si costituiva in giudizio il Comune di Lettere eccependo, con riferimento alla domanda volta ad ottenere i benefici sulla buonuscita, il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.

In relazione, invece, alla domanda finalizzata all'attribuzione dei benefici sulla pensione, ne domandava il rigetto per violazione dell'art. 2, comma 1, l. n. 336/70 sul presupposto della pregressa percezione per ben due volte dei medesimi, l'ultima in data 27.6.2002, giusta determina del Segretario Generale n. 5/2002) per il biennio 1.1/2000 – 31.12.2001, per effetto di un'erronea interpretazione dell'art. 22 CCNL Regioni e Autonomie Locali del 5.10.2001. Il tutto con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

Con comparsa del 24.5.2024, si costituiva in giudizio l'INPS preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, rimarcando poi come, in difetto di certificazione della P.A. datoriale, non fosse stato possibile per l'Ente previdenziale, mero ordinatore secondario di spesa, procedere alla ricostruzione della pensione. Nel merito, domandava la reiezione del ricorso, con richiesta di condanna alle spese a carico della parte soccombente.

Con note difensive del 28.5.2024, parte ricorrente, nel riportarsi alle argomentazioni del proprio atto introduttivo, contestava l'avverso dedotto nella memoria del Comune di Lettere respingendo, in particolare, eccezione di difetto di giurisdizione ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'odierna udienza, presenti l'avv. Agostino Mercurio per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, i quali si sono entrambi riportati agli atti depositati ed alle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale non può essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Lettere con riferimento alla richiesta di benefici sulla buonuscita, atteso che la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda secondo il criterio del *petitum* sostanziale e non v'è dubbio che, nel caso di specie, il ricorrente abbia chiesto il riconoscimento di benefici economici a valere sul proprio trattamento pensionistico.

La domanda così formulata attiene, dunque, alla misura della pensione di cui il ricorrente risulta titolare e rientra pertanto nella materia "*pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato*" che, ai sensi degli artt. 13, comma 9, e 62, comma 1, r.d. n. 1214/1934, consente di radicare la giurisdizione di questa Corte (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 50/2020; Sez. Giur. Campania, sent. n. 506/2023).

2. In via preliminare, dev'essere, poi, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'INPS, risultando l'Ente previdenziale giusto contraddittore del presente giudizio a fronte dell'azionata pretesa alla riliquidazione del trattamento pensionistico a suo carico.

3. Venendo al merito, occorre procedere all'esegesi della normativa applicabile. A tal proposito, l'art. 2 l. n. 336/1970 stabilisce che: "*Ai dipendenti indicati all'articolo 1*" (dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate), "*all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di*

guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta".

Come noto, i benefici della l. n. 336/70 si distinguono dalle ordinarie agevolazioni economiche concesse ai pubblici dipendenti perché il legislatore, per ragioni di giustizia sostanziale, ha inteso definire specifiche agevolazioni agli *ex* combattenti perché a causa della guerra erano rimasti invalidi ovvero avevano subito ritardi nella carriera. Quindi, con la suddetta normativa il legislatore ha circoscritto il beneficio economico dei tre aumenti periodici del 2,50% solo a coloro che hanno subito menomazioni a causa o per fatti di guerra.

Come dedotto dal Comune e come risulta dalla documentazione in atti, il richiamato beneficio, fruibile per non più di una volta, risulta essere stato già concesso dall'Ente con delibere di Giunta n. 102, del 25.3.1987, e n. 249, del 23.6.1987, a seguito di istanze dell'interessato datate 10.9.1985 e 2.3.1987. Nello specifico, si è attribuito al dipendente (omissis) *"il beneficio percentualizzato del 2,50% calcolato sullo stipendio in atto percepito"* per gli anni 1985 e 1986, essendo il medesimo inquadrato nella 2^a qualifica funzionale, con uno stipendio annuo di £. 3.690.000 per l'anno 1985 e di £. 3.782.250 per l'anno 1986. Allo stesso è stata, altresì, corrisposta la somma di £. 197.444, quale differenza stipendiale per il periodo 1.1.1985- 31.12.1986, compresa la 13^a mensilità, nonché la somma di £. 46.128, quale differenza stipendiale dovuta dall'1.1 al 30.6.1987, compresa la 13^a mensilità.

Successivamente, nell'anno 2002, con determina del Segretario Generale n. 5 del 27.6.2002 veniva nuovamente concesso il beneficio di cui all'art.

1 l. n. 336/1970, per il biennio 1.1/2000- 31.12.2001, per effetto di un'erronea interpretazione dell'art. 22 CCNL Regioni e Autonomie Locali, del 5.10.2001 in contrasto con l'art. 3, comma 3, l. n. 824/1971 (*"norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l. n. 336/1970"*). Tale disposizione espressamente prevede che ciascun beneficio ex artt. 1, 2 e 3 l. n. 336/70 possa essere goduto una sola volta.

Al contrario, il (omissis), dopo averne fruito per ben due volte, nel 1987 e nel 2002, ne domandava un ulteriore riconoscimento, prima in ambito amministrativo e poi nell'odierna sede giudiziale, senza averne alcun titolo.

4. Per tutti i motivi illustrati, il proposto ricorso dev'essere respinto in quanto infondato.

Assorbita ogni altra questione.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso.

2. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00, oltre IVA e CPA, in favore dei procuratori antistatari del Comune di Lettere, ed euro 150,00 in favore dell'INPS.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 3 giugno 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 10.06.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale